



703 26 SET. 2008 lu

Oggetto: Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale avverso l'art. 23, comma 2 della legge n. 133 del 06/08/2008 recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."

## LA GIUNTA REGIONALE

### SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

#### VISTI:


- gli artt. 117, 118 e 127, secondo comma, della Costituzione;
- l'art. 41 comma 4 dello Statuto della Regione Lazio;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e in particolare l'art. 49;
- la legge regionale del 10 agosto 2006, n. 9 recante disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato;
- il regolamento regionale del 21 giugno 2007, n. 7 di attuazione della legge regionale n. 9/2006;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata sulla G.U. 21.08.2008 n. 195, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e in particolare l'art. 23 comma 2;

#### RILEVATO che :

- l'art. 23 comma 2 della legge n. 133/2008 aggiunge all'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, il comma 5 ter in base al quale " *in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo*";

**TENUTO CONTO** che, secondo quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, la disciplina della formazione esclusivamente aziendale coinvolge necessariamente e inestricabilmente le competenze regionali in materia di formazione professionale e che pertanto, nella regolamentazione della materia, doveva essere assicurato il coinvolgimento delle regioni mediante lo strumento più pregnante di attuazione del principio di leale collaborazione, ossia attraverso l'intesa;

**CONSIDERATO** che la citata disposizione è stata adottata in palese violazione del principio di leale collaborazione, in quanto lo Stato non ha tenuto conto né delle osservazioni, né degli emendamenti proposti dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni;



**CONSIDERATO** che l'articolo 23 sopraindicato ha un efficacia diretta sulle disposizioni regionali concernenti la disciplina della formazione nell'apprendistato, contenute nella legge regionale n. 9 del 2006 e nel relativo regolamento di attuazione;

**RITENUTO** che, nella fattispecie in esame, la Regione abbia un interesse attuale concreto e diretto a non vedere lesa, illegittimamente, la propria competenza in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

**CONSIDERATO CHE** la citata disposizione viola i principi posti dall'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, in tema di riparto delle competenze legislative, interferendo con la competenza residuale attribuita alle Regioni in materia di formazione professionale e lede la riserva della funzione regolamentare e della funzione amministrativa posta in favore delle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa dall'art. 117, sesto comma e dall'art. 118 primo comma della Costituzione;

**PRESO ATTO** che il 20 ottobre 2008 è la data entro la quale occorre notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del combinato disposto dall'art. 127 secondo comma Cost. e dall'art. 32 della legge 87/1953 recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale";

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto il Presidente della Regione "*Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ..., previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale*";

**RAVVISATA** pertanto per le motivazioni sopra indicate la necessità di:




- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 2 legge 133/2008 per violazione dell' art. 117, terzo quarto e sesto comma, dell' art. 118 primo comma Cost. con particolare riguardo alla violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;
- autorizzare, pertanto, ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto, il Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale avverso l'articolo sopra citato e a dare comunicazione della proposizione del ricorso al Consiglio Regionale;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

### DELIBERA

All'unanimità

- di proporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma della legge n.133/2008 per violazione dell' art. 117, terzo quarto e sesto comma, dell' art. 118 primo comma Cost. nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;



703 26 SET. 2008 *ly*

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto, il Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale avverso l'articolo sopra citato e a dare comunicazione della proposizione del ricorso al Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

30 SET. 2008

